

**Deliberazione del Consiglio
n. 88 del 27 Marzo 2023
Rif. Verbale n. 4/2023**

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE PER IL 2023-2025
(secondo le modalità semplificate individuate dall'art. 6, co. 6, del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021, n. 113 nonché dall'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022 e ss. mm.)

Il Consiglio dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna, riunitosi nella seduta del 27 Marzo 2023, presenti i sotto indicati Consiglieri:

Briani Maria Chiara	Presidente	Presente	
Costantini Annamaria	Vice Presidente	Presente	
Ricciardi Anna Paola	Segretario	Presente	
D'Alessandro Martina	Tesoriere	Presente	
Abbruzzese Elena	Consigliere	Presente	
Carolingi Vanessa	Consigliere		Assente
Comandini Elisa	Consigliere		Assente
Haxhiu Ildikena	Consigliere		Dimessa
Marisaldi Giulia	Consigliere		Dimessa
Nori Francesca	Consigliere		Assente
Pederzoli Patrizia	Consigliere	Presente	
Poletti Carla	Consigliere	Presente	
Savino Federica	Consigliere	Presente	
Scauri Cinzia	Consigliere	Presente	
Vicchi Lucia	Consigliere		Assente

Sommario

[Premessa: 1](#)

[Quanto alla Sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza": 5](#)

[Quanto alla Sottosezione di programmazione "Piano triennale dei fabbisogni di personale": 7](#)

[Quanto alla Sottosezione di programmazione "Organizzazione del lavoro agile": 11](#)

[Quanto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2023-2025 in forma semplificata: 13](#)

Premessa:

VISTO

- **l'art. 6 del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021**, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021 e ss. mm. e in particolare:

- **il comma 1** che ha introdotto in capo alle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (con la sola esclusione delle scuole di ogni ordine e grado) con più di cinquanta dipendenti, l’adozione di un Piano Integrato di Attività e di Organizzazione (di seguito PIAO) di durata triennale al fine di *“assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”*;

- **il comma 2** che stabilisce il contenuto del PIAO;

- **il comma 4** che prevede che il PIAO, e relativi aggiornamenti, debba essere pubblicato entro il 31 gennaio di ogni anno nel sito internet dell’Amministrazione e inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la pubblicazione sul relativo portale;

- **il comma 5** che dispone l’emanazione, entro il 31 marzo 2022, di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, con cui individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO;

- **il comma 6** che prevede l’emanazione, entro il medesimo termine del 31 marzo di un decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante **l’adozione di un Piano-tipo nonché la definizione delle modalità semplificate per l’adozione del Piano da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti**;

- **il comma 6-bis** che stabilisce, in sede di prima applicazione della norma, l’adozione del Piano entro il 30 giugno 2022;

- l’applicazione delle sanzioni di cui all'**articolo 10, comma 5**, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall' articolo 19, comma 5, lettera b), del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 in caso di mancata adozione del PIAO nel sopraindicato termine;

DATO ATTO CHE

- il 30 giugno 2022, nel giorno della scadenza del termine previsto per l’adozione del PIAO per il 2022, è stato pubblicato in GU n. 151/2022 il DPR n. 81 del 24 giugno 2022 *“Regolamento recante*

individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione” di cui al citato art. 6, comma 5, che dispone la soppressione degli adempimenti relativi ai seguenti piani perché assorbiti nelle corrispondenti sezioni del PIAO: a) articolo 6, commi 1, 4 (**Piano dei fabbisogni**) e 6, e articoli 60-bis (**Piano delle azioni concrete**) e 60-ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) articolo 2, comma 594, lettera a), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (**Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio**); c) articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); d) articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (**Piano di prevenzione della corruzione**); e) articolo 14, comma 1, della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (**Piano organizzativo del lavoro agile**); f) articolo 48, comma 1, del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (**Piani di azioni positive**);

- il citato il DPR n. 81/2022 stabilisce, altresì, (art. 1, co. 3) che le Amministrazioni Pubbliche con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti dal Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 6, comma 6, del DL n. 80/2021 (art. 1, comma 3);
- il 30 giugno 2022, è stato, altresì, pubblicato sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica il **Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 24 giugno 2022 che, ai sensi del citato art. 6, co. 6, definisce il contenuto del PIAO e adotta il seguente schema tipo:**
 - **SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL’AMMINISTRAZIONE**
 - **SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE**
 - 2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico
 - 2.2 Sottosezione di programmazione Performance
 - 2.3 Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza
 - **SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO**
 - 3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa
 - 3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile
 - 3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale
 - **SEZIONE 4. MONITORAGGIO**
- nel citato Decreto ministeriale è precisato che **per le Amministrazioni con non più di cinquanta dipendenti, la predisposizione del PIAO è limitata solo alle seguenti attività:**

- **Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”** (in riferimento alla mappatura dei processi, si limitano all’aggiornamento di quella esistente all’entrata in vigore del decreto considerando, ai sensi dell’articolo 1, co. 16, della Legge n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a autorizzazione/concessione, contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive e processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico),

- **Sottosezione di programmazione “Struttura organizzativa”**,

- **Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”**,

- **Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”** relativamente alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell’evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissioni di servizi, attività o funzioni,

e stabilendo infine all’**art. 8, comma 3**, che, in sede di prima applicazione della norma, nel caso in cui sia stato previsto il differimento del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione, il termine di adozione del PIAO è differito a 120 giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci,

- **il 30 giugno 2022**, è stato, infine, reso disponibile il portale per la pubblicazione dei PIAO da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

DATO ATTO CHE

- l’Ordine Assistenti Sociali Emilia Romagna, alla data del 31/12/2022, ha meno di 50 dipendenti, computati secondo quanto risulta dalla ricognizione del personale e precisamente n. 2 dipendenti;

TUTTO CIÒ PREMESSO E PRESO ATTO CHE

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”:

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTA la Delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021 (semplificazioni per Ordini/Collegi professionali) la quale prevede la possibilità, ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, di adottare il PTPCT e, nell’arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore “in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative

significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico”;

VISTO il PNA 2022 pubblicato nella versione definitiva (cfr. capitolo 10.1.2) il quale prevede che le amministrazioni e gli enti con meno di 50 dipendenti possano, dopo la prima adozione, confermare per le successive due annualità, lo strumento programmatico in vigore con apposito atto dell'organo di indirizzo salvo “siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti, siano stati modificati gli obiettivi strategici, siano state modificate le altre sezioni del PIAO (nel caso di obbligo di adozione del PIAO) in modo significativo tale da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza”;

DATO ATTO che il PTPCT 2022-2024, approvato con delibera n. 138 del 29/04/2022, è stato adottato nel rispetto delle indicazioni normative ed è completo di tutto il contenuto minimo obbligatorio richiesto da ANAC anche con la Delibera ANAC n. 777/2021 e conforme agli ultimi Orientamenti dell'Autorità 2022;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio n. 282 del 21/9/2021, con la quale la Consigliera Giulia Marisaldi è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ordine;

TENUTO CONTO altresì che, nel corso del 2022, non sono intervenuti fatti corruttivi, né rilevanti modifiche o disfunzioni organizzative e che, per il 2023, l'organo di vertice intende confermare gli obiettivi strategici anno 2022;

TENUTO CONTO, pertanto che ci si è avvalsi della facoltà di confermare l'approvazione del Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024 per l'anno 2023, e dei relativi allegati, compreso il documento relativo agli obiettivi strategici, con deliberazione n. 16 del 14/1/2023;

SENTITO il RPCT che lo ha predisposto, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO;

A seguito della votazione avvenuta,

ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto della conferma del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al periodo 2022/2024 e dei relativi allegati anche per l'anno 2023, compreso il documento relativo agli obiettivi strategici, quale parte integrante del PIAO 2023/2025 per la Sottosezione di programmazione “Rischi corruttivi e trasparenza”.
- Di dare mandato alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Piano triennale dei fabbisogni di personale”:

VISTO il D.lgs. 23 novembre 1944, n. 382 recante “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali”;

VISTO l'art. 1, comma 3, del D.P.R. 25/7/1997, n. 404, il quale prevede che gli Ordini professionali procedono, di norma con cadenza triennale, alla determinazione della dotazione organica necessaria ad assicurare l'espletamento delle funzioni e dei compiti loro attribuiti, anche prevedendo contingenti di personale a tempo parziale;

VISTO l'art. 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni in materia di personale e di attività delle pubbliche amministrazioni ed in particolare il comma 1 che impone agli organi di vertice di tutte le amministrazioni pubbliche una programmazione triennale del fabbisogno di personale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 così come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n. 75;

VISTO l'art. 2, comma 2 bis D.L. 101/2013 per cui “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”;

VISTO l'art. 6 del citato D.lgs. n. 165 ed in particolare:

- il comma 2 che recita “Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”.
- il comma 3 che recita: “In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter,

nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. “

VISTO, altresì, l'art. 33 del citato D.lgs. n. 165/2001 come sostituito a decorrere dall'1/1/2012 dal comma 1 dell'art. 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183 che impone alle pubbliche amministrazioni che rilevino, anche in sede di ricognizione annuale, eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali, di attivare tutte le procedure previste per la ricollocazione del personale;

VISTA la L. 19 giugno 2019 n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo” ed in particolare l'articolo 6 che sancisce che le disposizioni ivi contenute sono da intendersi quali principi generali dell'ordinamento anche in materia di coordinamento della finanza pubblica;

VISTO l'art. 3, co 2, Legge n. 56/2019 rubricato “Misure per accelerare le assunzioni mirate e il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione”;

VISTA la Legge n. 68/1999 recanti “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, nonché la Direttiva n. 1 del 24 giugno 2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell'art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni ed integrazioni, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e per il trattamento sul luogo del lavoro;

CONSIDERATO che in relazione alle “esigenze funzionali” della propria struttura non sussistono condizioni di eccedenze di personale e che, di conseguenza, non sussiste l'esigenza di ricollocazione del personale all'interno struttura, né di attivare le procedure previste dal citato art. 33 del D.lgs. 165/2001;

CONSIDERATO altresì che l'Ordine è un ente pubblico non economico che non beneficia di finanziamenti pubblici, ma è autofinanziato attraverso il versamento dei contributi degli associati e che, pertanto, non grava sulla finanza pubblica;

EVIDENZIATO, altresì, che l'Ordine ha una prevalente finalità pubblica, in quanto diretta a finanziare il miglior esercizio di funzioni pubbliche assegnate dalla legge agli ordini professionali essenzialmente per la tutela della collettività nei confronti degli esercenti della professione, che giustifica l'obbligo della appartenenza all'ordine professionale;

VALUTATO, pertanto, che la programmazione della spesa di personale debba, comunque, tener conto dei parametri di virtuosità che la legislazione vigente in materia impone per tutte le amministrazioni pubbliche;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal CCNL di riferimento (CCNL 1.10.2007 EPNE e smi);

CONSIDERATO che l'articolo 3, comma 2, della L. 56/2019 dispone che, al fine di accrescere l'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa, le amministrazioni, nella predisposizione del piano dei fabbisogni, tengono conto dell'esigenza di assicurare l'effettivo ricambio generazionale e la migliore organizzazione del lavoro, nonché, in via prioritaria, di reclutare figure professionali con elevate competenze in materia di:

- a. digitalizzazione;
- b. razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti amministrativi;
- c. qualità dei servizi pubblici;
- d. gestione dei fondi strutturali e della capacità di investimento;
- e. contrattualistica pubblica;
- f. controllo di gestione e attività ispettiva;
- g. contabilità pubblica e gestione finanziaria;

CONSIDERATO altresì che l'Ordine, in ottemperanza alle norme sulle assunzioni delle categorie protette, non è tenuto ad assunzioni obbligatorie in relazione alla dotazione organica attuale e in previsione (art. 3 legge 68/1999);

VALUTATO che, nell'ambito degli spazi assunzionali a soddisfazione delle esigenze manifestate, si può programmare la copertura dei posti ritenuti idonei sia all'accrescimento dell'efficienza dell'organizzazione e dell'azione amministrativa sia alla realizzazione degli obiettivi di performance previsti, nel rispetto sia degli ineludibili canoni di efficienza che dei vincoli finanziari precedentemente riportati nonché in ossequio alle priorità di cui al summenzionato comma 2 dell'articolo 3 della L. 56/2019;

TENUTO CONTO del principio sancito nell'articolo 3, comma 4, della L.56/2019, come modificato dal D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, art. 1 comma 14 ter, secondo il quale, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31/12/2024, si può procedere, in deroga alla mobilità volontaria prevista dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

EVIDENZIATO che con deliberazione n. 303 del 20/10/2022 è stato adottato il PTFP che prevede necessità assunzionali per copertura di una unità ricoperta a tempo determinato, per il quale è stato acquisito il parere del Revisore dei Conti;

SENTITO il Consigliere Segretario, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO,

A seguito della votazione avvenuta,
ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di prendere atto del PTFP deliberato con provvedimento n. 303 del 20/10/2022, quale parte integrante del PIAO 2023/2025 per la Sottosezione di programmazione “ Piano triennale dei fabbisogni di personale “

Quanto alla Sottosezione di programmazione “Organizzazione del lavoro agile”:

VISTE le Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori delle pubbliche amministrazioni, emanate nelle more della regolamentazione dei Contratti nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021,

VISTO il CCNL del Comparto Funzioni Centrali, triennio 2019/2021, il quale al Titolo V Capo 1 dall’art. 36 all’art. 40 disciplina il lavoro agile e al Capo II Altre forme di lavoro a distanza, all’art. 41 disciplina il lavoro da remoto;

PRESO ATTO che il nuovo CCNL Funzioni Centrali disciplina all’art. 41 comma 2, la nuova modalità di lavoro a distanza, quale il lavoro da remoto nelle forme di:

- telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell’attività lavorativa dal domicilio del dipendente;
- altre forme di lavoro a distanza, come il coworking o il lavoro decentrato da centri satellite;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 5 comma 2 lettera g) del CCNL Funzioni Centrali, “i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l’accesso agli stessi” sono oggetto di confronto sindacale”;

SENTITO il Consigliere Segretario, quale responsabile della relativa sottosezione di PIAO,

A seguito della votazione avvenuta,

ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di impegnarsi ad approvare la parte di organizzazione del lavoro agile relativa a : le condizionalità e i fattori abilitanti, gli obiettivi all’interno dell’amministrazione, i contributi al miglioramento delle performance, in termini di efficienza e di efficacia, qualora un dipendente ne faccia richiesta.
- Di interessare le organizzazioni sindacali per finalizzare con le OO.SS. le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa per processi e attività di lavoro, previamente individuati, qualora il Consiglio intenda attivare la modalità di lavoro agile.

PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA

Quanto all'approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il 2023-2025 in forma semplificata:

A seguito della votazione avvenuta,
ad unanimità dei presenti

DELIBERA

- Di adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), 2023-2025, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di provvedere alla **pubblicazione della presente Deliberazione unitamente allegato PIAO**, sul sito istituzionale dell'Amministrazione nella sezione **Amministrazione Trasparente | Disposizioni generali | Atti generali** con link di rinvio alla stessa sottosezione da inserire in **AT | Personale | Dotazione organica** e in **AT | Altri contenuti | Prevenzione della corruzione**;
- di provvedere alla **trasmissione** della sopraindicata documentazione, come approvato dalla presente Deliberazione, **al Dipartimento della Funzione Pubblica**, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, co. 4, del DL n. 80/2021 e smi, attraverso la piattaforma dedicata accessibile al seguente link <https://piao.dfp.gov.it/>;
- al fine di adempiere all'obbligo di inserimento al Portale cui al comma precedente, di individuare, quale Referente dell'Amministrazione, Maria Elena Baldrati, la quale dovrà richiedere le credenziali di accesso attraverso la funzione "Registrazione" e l'accreditamento in qualità di referente per gli inserimenti nel portale PIAO.

Il presente atto deliberativo è costituito da n. 10 pagine.

Il Segretario
f.to Dott.ssa Anna Paola Ricciardi

Il Presidente
f.to Dott.ssa Maria Chiara Briani